

ALLEGATO D- MANUALE OPERATIVO

Atti amministrativi

Premesso che per concessione deve intendersi il provvedimento con il quale al privato vengono attribuiti facoltà relative a diritti dell'Amministrazione, mentre per autorizzazione deve intendersi il provvedimento con il quale, a discrezione dell'Amministrazione, viene consentito al privato l'esercizio di un suo diritto.

In ragione del tipo di attività od opera che interessa la strada, le sue pertinenze e le aree circostanti, l'Ente gestore della strada rilascia per l'occupazione del suolo pubblico i seguenti tipi di atto:

- **autorizzazione** per le opere ed attività che implicano un utilizzo speciale della sede stradale, sue pertinenze e aree circostanti, che l'Ente gestore della strada reputa compatibile con la tutela degli interessi pubblici affidati alla sua cura.

Ipotesi, non esaustive, di autorizzazione sono costituite da:

- a) l'apertura di nuovi accessi e nuove diramazioni dalle strade ai fondi o fabbricati laterali;
- b) i nuovi innesti di strade, soggette ad uso pubblico o privato, alle strade;
- c) la trasformazione e la variazione d'uso di accessi, di diramazioni e di innesti già esistenti;
- d) le opere, i depositi e i cantieri stradali, anche temporanei, sulle fasce di rispetto e sulle aree di visibilità stradali;
- e) la collocazione di cartelli e altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse;
- f) qualsiasi occupazione delle fasce di rispetto stradali, comprese quelle in occasione di fiere e mercati, con veicoli, baracche, chioschi, edicole od altre installazioni anche a carattere provvisorio;

- **concessione** per le opere ed attività che implicano un uso eccezionale della sede stradale, sue pertinenze e aree circostanti, per il quale non preesiste la titolarità di un diritto soggettivo e che l'Ente gestore della strada reputa compatibile con la destinazione pubblica del bene ad essa assegnato.

Ipotesi, non esaustive, di concessione sono costituite da:

- a) gli attraversamenti, l'uso e l'occupazione del demanio stradale con corsi d'acqua, condutture idriche, linee elettriche e di telecomunicazione, sia aeree che in cavo sotterraneo, sottopassi e sovrappassi, teleferiche di qualsiasi specie, gasdotti, serbatoi di combustibili liquidi o con altri impianti ed opere, che possono comunque interessare la proprietà stradale;
- b) le opere, i depositi e i cantieri stradali anche temporanei sulle strade e loro pertinenze;
- c) l'occupazione di suolo pubblico stradale mediante impalcature, installazioni, manufatti e simili;
- d) la gestione di pertinenze stradali costituite da aree di servizio, di parcheggio o ristoro.

- **nulla osta tecnico** per tutte le opere elencate ai precedenti punti se, realizzate all'interno della delimitazione del centro abitato con popolazione inferiore a diecimila abitanti, , necessitando comunque il benessere e specifiche prescrizioni tecniche da parte dell'ente proprietario della strada su cui le opere citate possono incidere. In assenza del verbale di constatazione dei limiti di centro abitato tra la Provincia ed il Comune si fa riferimento alla disciplina, alle procedure e alle competenze previste per i tratti esterni ai centri abitati, in quanto compatibili.

Necessitano, a titolo esemplificativo, di nulla-osta tecnico:

ampliamenti, costruzioni o ricostruzioni, nella fascia di rispetto stradale, fuori dei centri abitati, compatibili con quanto previsto dalle norme vigenti (art.26, comma 2, D.P.R. n.495 e succ.);

-realizzazione di marciapiedi e opere similari con occupazione di suolo provinciale e pertinenze delle strade;

-pensiline per attesa mezzi di linea;

-installazioni di postazioni autovelox;

-intersezioni strade comunali o vicinali di uso pubblico e lottizzazioni;

-tutte le autorizzazioni e concessioni di opere effettuate all'interno dei centri abitati di cui all'art.4 del vigente codice della strada, formalmente delimitati.

Documentazione necessaria per il rilascio di provvedimenti autorizzativi in materia di realizzazione di opere o l'effettuazione di alcune attività

Le domande volte ad ottenere il rilascio delle autorizzazioni, concessione e nulla osta in materia di realizzazione di opere devono essere presentate in bollo, salvo le esenzioni di legge, e contenere le generalità complete del richiedente l'atto, il codice fiscale o la partita I.V.A., la denominazione, l'ubicazione e la superficie esatta del tratto di area che si intende occupare e/o modificare corredata di idonea cartografia, i dati catastali del o dei terreni interessati, il motivo della richiesta, la durata della concessione o autorizzazione nei limiti stabiliti dall'art. 20.

La domanda va corredata dai documenti di seguito elencati e può essere integrata, per far fronte a maggiori esigenze istruttorie, a richiesta della struttura competente:

- a) ove necessario, progetto e descrizione particolareggiata delle opere che si intendono eseguire, firmati da un professionista iscritto all'ordine professionale di riferimento o tecnico comunale abilitato;
- b) l'assenso scritto dei terzi nel caso in cui la concessione od autorizzazione abbia attinenza anche con altre proprietà;
- c) l'attestazione di versamento delle spese di istruttoria;

Per cavi e tubazioni

- a) planimetria in scala 1:10.000 evidenziando la zona di posa del cavo o tubazione; oppure planimetria di inquadramento territoriale in formato A4 in scala compresa tra 1:5.000 e 1:25.000, con indicazione della zona di posa del cavo o tubazione;
- b) planimetria catastale che evidenzi in modo preciso il percorso del cavo o della tubazione, la posizione di pozzetti, di armadi di derivazione e le relative progressive chilometriche;
- c) sezioni trasversali tipo in scala 1:100 di tutto il corpo stradale e della fascia di rispetto con l'indicazione del cavo o della tubazione, la posizione di pozzetti, di armadi di derivazione, opportunamente quotata;
- d) particolari costruttivi in scala adeguata (eventuale);
- e) relazione tecnica particolare;
- f) documentazione fotografica ambientale e di dettaglio;

Per accessi

- a) planimetria in scala 1:10.000 evidenziando la zona del punto di intervento; oppure planimetria di inquadramento territoriale in formato A4 in scala compresa tra 1:5.000 e 1:25.000 con indicazione del punto di intervento;
- b) planimetria catastale con indicazione del lotto e in modo schematico delle opere in progetto;
- c) planimetria in scala adeguata da 1:50 a 1:200 con la rappresentazione debitamente quotata dello stato di fatto e delle opere in progetto individuando in colore rosso le opere da eseguire e in giallo le opere da demolire con le relative progressive chilometriche; specificare sempre l'uso cui l'accesso è destinato (civile, agricolo, industriale, commerciale, ecc.);
- d) sezione trasversale della strada in scala non superiore a 1:100 in corrispondenza dell'accesso;
- e) particolari costruttivi in scala adeguata (eventuale);
- f) relazione tecnica particolare;
- g) documentazione fotografica ambientale e di dettaglio;

Per recinzioni e opere diverse

- a) planimetria in scala 1:10.000 evidenziando la zona del punto di intervento; oppure planimetria di inquadramento territoriale in formato A4 in scala compresa tra 1:5.000 e 1:25.000 con indicazione del punto di intervento;
- b) planimetria catastale che evidenzi lo stato dei luoghi nonché le opere in progetto;
- c) estratto di PRGC evidenziando la zona del punto di intervento;
- d) planimetria in scala adeguata da 1:50 a 1:200 con l'indicazione del lotto interessato e la rappresentazione debitamente quotata dello stato di fatto, individuando in colore rosso le

- opere da eseguire e in giallo le opere da demolire con le relative progressive chilometriche;
- e) sezioni trasversali in scala non superiore a 1:100 di tutto il corpo stradale e della fascia di pertinenza.
- f) particolari costruttivi in scala adeguata (eventuale);
- g) relazione tecnica particolare;
- h) documentazione fotografica ambientale e di dettaglio;

Per muri di sostegno e controriva o strutture similari

- a) Documentazione richiesta per recinzioni e opere diverse;
- b) relazione di calcolo firmata da un professionista abilitato;
- c) progetto completo di relazione geologico-tecnica;
- d) relazione tecnica particolare;

Per ponteggi e occupazioni provvisorie

- a) planimetria in scala 1:10.000 evidenziando la zona del punto di intervento; oppure planimetria di inquadramento territoriale in formato A4 in scala compresa tra 1:5.000 e 1:25.000 con indicazione del punto di intervento;
- b) Indicazione planimetrica debitamente quotata dell'occupazione da effettuare;
- c) periodo per cui è richiesta l'occupazione

Provvedimenti autorizzativi stradali: prescrizioni riguardanti la realizzazione di alcune tipologie di opere o l'effettuazione di attività (ad esclusione della materia relativa alla pubblicità)

a) delle prescrizioni in genere

All'interno della delimitazione del centro abitato, il Comune competente per territorio deve sovrintendere alla corretta esecuzione dei lavori, in ottemperanza alle prescrizioni dettate dall'Ente gestore della strada.

La realizzazione di rotatorie o di infrastrutture stradali sovrappassanti o sottopassanti la sede stradale, così come l'esecuzione di opere di urbanizzazione, da eseguirsi a carico di soggetti terzi, che comportino variazioni plano-altimetriche della sede stessa ovvero della fascia di pertinenza e della fascia di rispetto, date le particolari caratteristiche costruttive, devono essere proposte dai Comuni, in tal modo con la sottoscrizione dell'atto autorizzativo potranno essere determinate le relative competenze gestionali. In tali casi se il Comune proponente è anche Ente gestore della strada ai sensi della convenzione prevista dall'art.3 del Regolamento deve essere acquisito il parere preventivo della Provincia.

I lavori a cui le autorizzazioni, concessioni e nulla osta si riferiscono devono essere eseguiti da ditta specializzata nel settore e nel rispetto della normativa vigente.

Il titolare del provvedimento autorizzativo deve comunicare via PEC l'inizio e fine lavori, rispettivamente entro i cinque giorni antecedenti l'avvio dell'attività e successivi alla sua conclusione. Tali comunicazioni vanno inviate ai riferimenti comunicati con i provvedimenti autorizzativi.

La ditta incaricata dell'esecuzione dei lavori deve conservare in cantiere copia di tutti i documenti facenti parte dell'autorizzazione.

I lavori autorizzati devono essere iniziati di norma entro tre mesi dalla data di invio del provvedimento autorizzativo e devono essere ultimati entro 1 anno dal loro inizio.

Oltre a quanto definito all'art.33 del presente Regolamento il titolare del provvedimento autorizzativo deve:

- a) richiedere, almeno 10 giorni prima dell'inizio dei lavori, al competente Servizio di gestione della viabilità specifica ordinanza volta a disciplinare la circolazione nei pressi del cantiere, qualora si verificano, causa l'esecuzione dei lavori, restringimenti della carreggiata tali da modificare e/o interrompere la circolazione stradale, Tale provvedimento non esonera il titolare del provvedimento autorizzativo dalle responsabilità derivanti da una imperfetta

- esecuzione dei lavori, che devono essere resi conformi alle vigenti disposizioni legislative in tema di progettazione ed esecuzione delle opere stradali;
- b) ottemperare a tutte le disposizioni di ordine generale o particolare, relative allo svolgimento dei lavori ed alle loro modalità, nonché lievi varianti, che in qualsiasi tempo, sono impartite dall'Ufficio Tecnico della Provincia di Cuneo nell'interesse della proprietà stradale e per la tutela del transito;
 - c) riparare prontamente tutti i danni che in dipendenza della esecuzione, manutenzione, assistenza, uso, variazione e rimozione delle opere concesse, potranno derivare, sia alla strada e sue pertinenze che ai terzi, rimanendo sempre responsabile di qualsiasi danno;
 - d) tenere sgombra la sede stradale o le sue pertinenze da materiali di qualsiasi genere che siano di impiego o di risulta per l'esecuzione, esercizio e manutenzione delle opere autorizzate;
 - e) uniformarsi a tutte le disposizioni che i funzionari dell'Ufficio Tecnico provinciale daranno nell'interesse del pubblico transito e della buona conservazione della strada per la manutenzione delle stesse;
 - f) demolire o modificare le opere quando la loro esecuzione non risulti conforme alle condizioni sovraspesificate. Nel caso in cui non esegua tale demolizione o modificazione nel termine prefissato dal Servizio competente, il titolare del provvedimento autorizzativo riconosce all'Ente proprietario della strada la facoltà di eseguire direttamente addebitando al titolare del provvedimento autorizzativo medesimo il relativo onere e ammette che in tale fattispecie non necessitano formalità amministrative o giudiziarie di alcun genere;
 - g) tener sollevato ed indenne l'Ente proprietario e quello gestore della strada da qualsiasi domanda di risarcimento di danni da parte di terzi per inconvenienti o sinistri che possano eventualmente derivare in conseguenza delle opere oggetto del provvedimento autorizzativo;
 - h) farsi carico (con trasmissione dell'onere ai successori od aventi causa) delle spese per la conservazione in buono stato delle nuove opere, nonché quelle relative all'Atto Disciplinare nel caso in cui una delle due parti ne chieda la registrazione ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26/04/1986 n. 131;
 - i) provvedere a sue spese e senza pretesa di indennizzo alcuno ai lavori che, per corrispondere ad esigenze della viabilità, l'Ente proprietario della strada intende compiere sulla medesima o sue pertinenze, laddove si renda necessario variare, rimuovere ovvero o comunque incidere sull'oggetto del provvedimento autorizzativo.

b) accessi

Le aree destinate a lottizzazione dai Piani Regolatori Generali Comunali (PRGC), devono essere dotate di viabilità interna con formazione di un unico innesto sulla strada del demanio provinciale e/o regionale che devono essere autorizzati dall'Ente gestore della strada su domanda del Comune interessato. In particolari situazioni può essere autorizzata la formazione di due innesti ad unico senso di circolazione opportunamente distanziati ed attrezzati al fine di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione stradale.

Per l'apertura di accessi lungo le strade si devono rispettare le norme di cui agli artt. 44 - 45 - 46 del D.P.R. n. 492/92, e deve essere incentivata la costruzione di una strada parallela a quella principale, ove far confluire le immissioni laterali, limitando le intersezioni a raso con l'asse principale.

L'accesso di massima deve avere le seguenti caratteristiche:

- a) la larghezza è definita dall'Ente gestore della strada in ragione delle esigenze funzionali del manufatto e della sicurezza della circolazione;
- b) l'inizio della pendenza di una eventuale rampa deve avere luogo alla distanza di m. 5 dal ciglio della strada; detto tratto lungo m. 5 deve risultare con pendenza del 2% a scendere verso la proprietà privata a partire dallo stesso livello del piano stradale;
- c) essere bitumato e realizzato in modo da consentire un'agevole e sicura manovra di immissione o di uscita dalla sede stradale. La bitumatura deve iniziare dal ciglio pavimentato della strada e per la lunghezza minima di m.5, tale lunghezza verrà aumentata in riferimento alla tipologia di mezzi che dovranno transitare attraverso l'accesso;
- d) chiusura della proprietà con cancello arretrato di almeno m. 5 dal limite della carreggiata sia in ambito urbano che extraurbano, con l'apertura verso l'interno e/o dotato di sistema di apertura automatica. La distanza di arretramento del cancello dovrà essere proporzionalmente aumentata in funzione dell'attività svolta nell'immobile, della tipologia dei mezzi transitanti e relativa loro frequenza di ingresso ed uscita sulla strada provinciale;

- e) deve essere evitata la formazione di ristagni di acqua ed essere sistemato altimetricamente in modo che le acque non si riversino sulla sede stradale, e deve essere garantito il deflusso delle acque meteoriche provenienti dalla strada convogliandole nei fossi esistenti o secondo il naturale declivio del terreno;
- f) deve essere garantita la continuità del fosso di pertinenza stradale, anche dove non materialmente esistente, mediante posa di tubi autoportanti in cemento del diametro interno adeguato a consentire il regolare smaltimento delle acque del fosso senza la formazione di ristagni e in genere non inferiore a m.0,60 oppure in p.v.c. di portata equivalente, disposti su un letto di calcestruzzo di cemento di conveniente spessore ed in modo che la loro generatrice superiore risulti più bassa del piano viabile di m. 0,2. I tubi devono essere muniti alle estremità di muri di testata in calcestruzzo di m. 0,4 di spessore e con fondazioni spinte almeno a m. 0,4 sotto il fondo normale del fosso;
- g) non deve creare situazioni di pericolo o di intralcio alla viabilità stradale;
- h) la copertura dei fossi stradali o la formazione di terrapieni fronte accesso ha carattere di eccezione e deve essere limitata allo spazio strettamente necessario al transito dei veicoli e/o pedoni;
- i) autorizzato ad esclusivo uso. Gli usi possono essere: privato, pubblico, industriale, commerciale, agricolo.

Sono oneri particolari a carico del titolare del provvedimento autorizzativo dell'accesso e riguardano anche l'area della strada antistante all'accesso:

- a) lo sgombero, sia sulla banchina stradale che sul manufatto, della neve anche se accumulata in conseguenza all'attività di pulizia della strada eseguita direttamente o a mezzo di impresa appaltatrice;
- b) l'asportazione costante di fango e detriti dal piano di transito dell'accesso;
- c) la pulizia della copertura di regola almeno una volta l'anno e comunque ogni qualvolta necessari, con trasporto a rifiuto dei materiali ricavati dalla pulizia;
- d) la pulizia e lo spurgo della tubazione di cui al punto f) del precedente comma, ogni qualvolta necessari al fine di evitare anomali intasamenti che potrebbero essere causa di allagamenti delle proprietà private e/o della strada provinciale;
- e) la manutenzione e pulizia mediante il taglio erba, rami ecc. sulle pertinenze stradali (arginello-banchina-scarpata ecc.) adiacenti alle opere realizzate, in modo venga garantita la massima visibilità ai veicoli in entrata ed in uscita dall'area privata.
- f) l'obbligo di modificare e adeguare l'accesso al piano stradale a seguito di interventi di manutenzione svolti dall'Ente gestore della strada secondo le prescrizioni date da questo.

L'Ente gestore della strada può negare l'autorizzazione per nuovi accessi, passi carrabili, diramazioni ed innesti o per la trasformazione di quelli esistenti o per la variazione d'uso degli stessi quando ritenga che da essi possa derivare pregiudizio alla sicurezza e alla fluidità della circolazione e particolarmente quando trattasi di accessi o diramazioni esistenti o da istituire in corrispondenza di tratti di strada in curva o a forte pendenza o comunque in condizioni orograficamente difficili, nonché ogni qualvolta non sia possibile rispettare le norme fissate ai fini della visibilità per le intersezioni di cui agli artt. 16 -18 del D.Lgs. n. 285/92.

È consentita l'apertura di accessi provvisori, dalla durata massima di un anno, per motivi temporanei quali l'apertura di cantieri o simili. In tali casi deve essere disposta idonea segnalazione di pericolo e di divieto. Inoltre quando possibile devono essere rispettate le condizioni previste nell'art. 46, comma 2, del D.P.R. n. 492/92.

L'accesso provvisorio o da cantiere deve essere segnalato tramite apposita segnaletica di pericolo Figura II 35 art. 103 con pannello integrativo (Tabella II 6) "Uscita mezzi". Ai lati dell'apertura a m. 5 dal ciglio bitumato dovrà essere posto il cartello di divieto di accesso diametro cm. 60-90 (Figura II 46 art. 116) con pannello integrativo "Ai mezzi non autorizzati" (Tabella II 6).

Le acque superficiali provenienti dalla proprietà privata devono essere raccolte e smaltite con propria tubazione di scarico restando tassativamente vietato che le stesse vengano scaricate nel fosso stradale.

c) copertura fosso

Non è consentita la copertura dei fossi stradali o la formazione di terrapieni lungo tutto il fronte della proprietà privata ad eccezione della zona strettamente necessaria alla realizzazione degli

accessi ad eccezione di specifica deroga dell'Ente gestore della strada per la realizzazione di manufatti a favore della sicurezza stradale quali la costruzione di marciapiedi o altre strutture se previste nei PRGC.

Laddove autorizzata, la copertura del fosso deve essere:

- a) correttamente dimensionata e corredata da idonea relazione idrogeologica che ne definisca le caratteristiche di funzionamento in relazione alla sua collocazione territoriale;
- b) formata con tubi autoportanti in cemento del diametro interno adeguato a consentire il regolare smaltimento delle acque piovane senza la formazione di ristagni sulla sede stradale e in genere non inferiore a m.0,60 oppure in p.v.c. di portata equivalente, disposti su un letto di calcestruzzo di cemento di conveniente spessore ed in modo che la loro generatrice superiore risulti più bassa dell'adiacente banchina stradale di m. 0,2. I tubi devono essere muniti alle estremità di muri di testata in calcestruzzo di m. 0,4 di spessore e con fondazioni spinte almeno a m. 0,4 sotto il fondo normale del fosso;
- c) il piano superiore della copertura va in calcestruzzo e deve risultare allo stesso livello della sede stradale, in piano, e deve essere sagomato a cunetta "alla francese" ovvero con cordadi m.1 e saetta di cm.5 e deve avere griglie mobili e transitabili con interasse non maggiore di m. 20/25, in modo da rendere più agevole lo spurgo della copertura. garantiscano il deflusso delle acque meteoriche provenienti dall'accesso convogliandole nei fossi esistenti o secondo il naturale declivio del terreno;
- d) l'asse della copertura deve corrispondere a quello del fosso;
- e) il terreno, cui la copertura dà accesso, deve altimetricamente essere disposto o sistemato in modo che le acque non abbiano in alcuna maniera a riversarsi sulla strada, sovrastando alla copertura stessa;
- f) la fascia di suolo derivante dalla copertura antistante la proprietà privata non può essere adibita a parcheggio e deve essere divisa dalla circolazione della strada mediante la posa di cordolo spartitraffico con formazione di aiuola o marciapiede;
- g) conforme alle prescrizioni che l'Ente gestore della strada ritiene opportune in ragione della miglior tecnica costruttiva e funzionale a salvaguardia della sicurezza della circolazione e dei manufatti stradali;

d) attraversamenti, occupazioni ed uso delle strade e delle pertinenze stradali

Gli attraversamenti e le percorrenze stradali sono consentiti se conformi al piano generale dei sotto servizi nel sottosuolo di cui all'art.28 del Regolamento, che va redatto tenuto conto delle previsioni contenute nella Direttiva del 3 marzo 1999 del Ministro dei Lavori Pubblici e degli sviluppi tecnologici di settore.

I provvedimenti autorizzativi concernenti gli attraversamenti e l'uso, nonché le occupazioni della sede stradale e relative pertinenze, sono rilasciate solo in caso di assoluta necessità e previo accertamento tecnico dell'Ente gestore della strada.

Sono considerate innesti o allacciamenti a impianti di erogazione di pubblici servizi tutte le opere necessarie e di collegamento al collettore ovvero alla linea principale per poter usufruire del servizio erogato da enti o società. Esse devono essere parallele all'asse stradale se poste in senso longitudinale alla strada e perpendicolari all'asse stradale negli attraversamenti. È considerata percorrenza l'innesto o l'allacciamento la cui lunghezza è superiore a 50 metri.

Di massima la strada e sue pertinenze non devono essere interessate da attraversamenti o percorrenze di tubi, cavi a altre opere non connesse alla funzionalità della strada. In mancanza di alternative praticabili, i cavi o le tubazioni potranno essere posati a lato della strada senza interessare il piano viabile bitumato ed alla distanza massima possibile dal margine della carreggiata.

La manomissione della carreggiata stradale ha caratteristiche di eccezionalità ed i passaggi sotterranei possono essere autorizzati solo in caso di assoluta necessità. In tal caso gli attraversamenti sotterranei devono avvenire ortogonalmente all'asse stradale e di regola mediante trivellazione orizzontale o con l'utilizzo di macchina spingi tubo, mentre le percorrenze longitudinali vanno effettuate con trivellazione o in subordine, se ne viene accertata l'impossibilità tecnica, con scavo a cielo aperto e taglio netto della pavimentazione asfaltica.

I lavori di scavo autorizzati devono essere effettuati in modo da lasciare libera metà della

stradaed eseguiti nella larghezza minima necessaria alla posa dell'impianto.

La profondità minima a cui deve trovarsi l'estradosso delle condutture o dei contro tubi non potrà essere inferiore a m. 1 al di sotto del piano viabile.

Qualora la posa delle condutture avvenga fuori dalla carreggiata stradale, in corrispondenza di tratti di strada dove è prevista, sulla base delle caratteristiche geometriche e della normativa vigente in materia, l'installazione di una barriera metallica di sicurezza, la profondità minima a cui deve trovarsi l'estradosso delle condutture non potrà essere inferiore a m. 1,50 al di sotto del ciglio stradale.

Modalità esecutive di posa dei sotto servizi con scavo a cielo aperto sono le seguenti:

- a) le condutture sono posizionate sopra uno strato di calcestruzzo o sabbia dello spessore non inferiore a cm. 10 e opportunamente protette da uno strato di calcestruzzo o sabbia di pari spessore;
- b) i prodotti di risulta provenienti dagli scavi devono essere trasportati a rifiuto senza accatastamento anche temporaneo sulla sede stradale;
- c) tutti gli scavi subito dopo la posa delle condutture devono essere riempiti con materiale anidro granulare classificabile nel gruppo A1 (con pezzatura variabile e non superiore ai cm.8-10) corretto con apporto di cemento in ragione di 70/80 kg/mc, posto in opera a strati successivi di spessore non superiore a 20 cm., compattati con idonei mezzi meccanici - che devono risultare sempre disponibili in cantiere - ed usando tutte quelle cautele dettate dalla buona pratica e atte ad evitare, in seguito, avvallamenti e deformazioni del piano viabile e delle pertinenze stradali;
- d) per gli scavi per allacciamenti trasversali in stacco dalla condotta principale posta longitudinalmente il riempimento va fatto con magrone di calcestruzzo dosatura non inferiore a 80 Kg/mc.;
- e) a compattamento avvenuto, prima dell'apertura al traffico veicolare, deve eseguito il ripristino provvisorio della pavimentazione bituminosa mediante stesa di uno strato di collegamento binder) dello spessore da cm.7 fino a cm.9 tempestivamente ricaricato su eventuali cedimenti;
- e) dopo giorni 60 (sessanta), salvo casi particolari da autorizzare di volta in volta deve essere realizzato il ripristino definitivo, previa fresatura di cm 5 della pavimentazione esistente, comesotto indicato:
 - per le pose longitudinali, su sede stradale bitumata di larghezza superiore a m.7, la larghezza deve corrispondere a metà della stessa per uno spessore non inferiore a cm 5e previa ricarica di eventuali deformazioni o cedimenti esistenti;
 - nel caso lo scavo avvenga su sede stradale bitumata ovvero per carreggiate stradali di larghezza mediamente inferiore ai m.7 il ripristino deve interessare tutta la sede stradale per uno spessore non inferiore a cm 5 e previa ricarica di eventuali deformazioni o cedimenti esistenti;
 - nel caso in cui la percorrenza avvenga in banchina bitumata il ripristino deve essere limitato alla larghezza della stessa per uno spessore non inferiore a cm 5;
 - per gli stacchi e gli attraversamenti stradali, il ripristino deve avere una larghezza di m.3 per parte misurati dall'asse di scavo e m 5 per parte misurati dall'asse di scavo per attraversamenti di strade ad alta percorrenza o ex statali e per uno spessore non inferiore a cm 5;
 - in corrispondenza di cigli, scarpate e banchine non bitumate che dovessero essere tagliati, la relativa sagoma va ripristinata mediante riporto di misto cementato e con gli ultimi cm.20 in terreno vegetale perfettamente sagomato;
- f) i ripristini definitivi devono essere eseguiti con l'utilizzo di macchina vibrofinitrice e non vanno accettate variazioni di quota o sobbalzi tra le due pavimentazioni;
- g) a completamento dei lavori di ripristino si deve procedere alla sigillatura dei giunti con bitume liquido modificato colato a caldo, al ripristino della segnaletica orizzontale ed al ripristino dellepertinenze stradali manomesse durante l'esecuzione dei lavori.

Tutti i pozzetti di ispezione lungo la linea principale o degli allacciamenti privati di norma devono essere posizionati fuori dalla sede stradale e dalla sua fascia di pertinenza. I pozzetti di ispezione degli allacciamenti privati per i quali non è tecnicamente possibile osservare quanto sopra disposto e gli altri pozzetti di ispezione per il funzionamento della rete di distribuzione ovvero i manufatti equivalenti presenti sulla carreggiata stradale devono essere espressamente autorizzate e devono essere mantenuti a perfetto livello della superficie, ripristinandoli nel tempo

anche in dipendenza di lavori manutentivi (es. bitumatura, lievi abbassamenti del piano viabile conseguenti a fresatura, ecc.) realizzati dalla Provincia di Cuneo.

La qualità dei materiali e delle miscele impiegate, nonché la loro posa in opera, devono rispettare i requisiti indicati nelle norme tecniche di capitolato in uso dalla Provincia di Cuneo sia per la costruzione di opere stradali che per lavori di pavimentazione stradale.

Prima della stesa del manto bituminoso (tout-venant), deve essere garantito un compattamento del materiale di sottofondo superiore od uguale a 80 MPa da verificarsi con prove di piastra da richiedere al Servizio provinciale competente.

La Provincia può effettuare, specie sui ripristini di maggiore importanza, verifiche degli spessori, prove di laboratorio o in sito, e carotaggi, per accertare che le modalità prescritte siano state osservate. Dette verifiche sono eseguite, per quanto possibile, nel corso dei lavori, con i relativi oneri a carico del titolare del provvedimento autorizzativo.

In relazione a nuove tecnologie di riempimento e in particolare a miscele cementizie a bassa resistenza, nonché ad altre che la Provincia si impegna a valutare, potranno essere modificate con provvedimento dirigenziale le predette indicazioni, a favore di nuove particolari modalità tecniche di realizzazione dei ripristini interessati.

Nel caso in cui sia previsto il rifacimento del manto stradale, oppure la Provincia debba comunque provvedere direttamente al suo rifacimento o ancora vi siano altre percorrenze autorizzate lungo lo stesso tratto di strada, possono essere definite, dal Servizio competente al rilascio del provvedimento autorizzativo, modalità esecutive diverse che siano più vantaggiose per una buona gestione della strada in relazione alle singole quote di intervento di competenza dei vari titolari dei provvedimenti autorizzativi.

Le cassette di derivazione o altri manufatti contenenti valvole di riduzione di pressione, contatori o altri dispositivi che devono essere resi accessibili per manutenzione o controllo vanno posizionati a m.3 dal confine proprietà debitamente protetti, oppure inseriti all'interno dei muri di contenimento, all'interno dell'area privata delimitata da recinzioni o incassati nelle recinzioni stesse o dei fabbricati senza ingombro della sede stradale, banchina o marciapiede.

Negli attraversamenti sopraelevati il franco sul piano viabile, nel punto più depresso, deve essere maggiore o uguale al franco prescritto dalla normativa per i ponti stradali compreso il maggior franco di sicurezza (art. 66 comma 5 D.P.R. n. 495/92).

Gli attraversamenti con strutture sopraelevate devono essere realizzati mediante sostegni situati fuori della piattaforma stradale con distanze che consentano futuri ampliamenti e comunque devono essere ubicati ad una distanza dal margine della strada uguale all'altezza del sostegno misurata dal piano di campagna, più il maggior franco di sicurezza relativo al tipo di impianto.

Le opere sopraelevate longitudinali devono essere di norma realizzate nelle fasce di pertinenza stradali ed i sostegni verticali devono essere ubicati al di fuori delle pertinenze di servizio ad una distanza dal margine della strada uguale all'altezza del sostegno misurata dal piano di campagna più un franco di sicurezza. Si può derogare tale norma quando le situazioni locali eccezionali non consentono la realizzazione dell'occupazione sopraelevata longitudinale all'esterno delle pertinenze di servizio, purché nel rispetto delle distanze e dei franchi di sicurezza dei sostegni verticali da ubicare, in ogni caso al di fuori della piattaforma stradale.

Per quanto concerne la classificazione delle linee elettriche, l'altezza dei conduttori e le distanze dei sostegni dal confine stradale nonché tutte le norme costruttive devono essere conformi alla normativa vigente e in particolare a quanto prescritto dal D.M. 21.3.1988 e dall'art. 66 del D.P.R. n. 495/92. In materia di impianti di illuminazione pubblica devono osservarsi inoltre le normative prescritte dalla Norma UNI 10439 sui requisiti illuminotecnici delle strade con traffico motorizzato e dalla L.R. n. 31/2000.

Gli ostacoli fissi (tipo i pali di illuminazione pubblica) che potrebbero costituire pericolo per gli utenti della strada vanno protetti con l'installazione di apposita barriera secondo quanto previsto dalla normativa vigente e in particolare dal D.M. 3.6.1998 e dal D.M. 11.06.1999.

Nei casi in cui la Provincia abbia la necessità di realizzare opere che interferiscono con impianti di cui sopra, alla loro modifica provvede:

- a) direttamente il titolare del provvedimento autorizzativo a proprie spese, senza procedere ad alcun addebito nei confronti della Provincia, quando la parte dell'impianto da modificare insiste su terreno, manufatto o strada che, all'atto della costruzione dell'impianto stesso, era già di proprietà provinciale o regionale. È onere della Provincia indicare se esiste o no la

- possibilità di ubicare l'impianto su altra parte della proprietà provinciale;
- b) la Provincia ovvero se da questa richiesto il titolare del provvedimento autorizzativo, con rimborso degli oneri da parte della Provincia, quando invece la parte di impianto da modificare insiste su strada, manufatto o terreno acquistato o espropriato successivamente alla costruzione dell'impianto stesso. Il rimborso da parte della Provincia avviene a fronte del consuntivo al quale possono essere allegati copie dei titoli di spesa.
- Il criterio della preesistenza per le interferenze si applica anche nel caso in cui si renda necessario variare la quota degli impianti.

e) impianti di distribuzione carburanti

Ai fini del rilascio delle autorizzazioni per la realizzazione degli accessi ad impianti distribuzione carburanti si deve far riferimento alla normativa vigente e in parte a quanto previsto dalla Circolare del Ministero LL.PP. n. 8599 dell'11.01.1960, alla L.R. n. 8/1999, e agli indirizzi forniti successivamente dalla Regione Piemonte con D.G.R. n. 48-29226 del 31.01.2000, nonché a norme, circolari e regolamenti che disciplinano la materia.

In particolare, fuori dai centri abitati formalmente delimitati, l'istituzione di accessi ad impianti distributori di carburanti liquidi e gassosi è vietata:

- a) in corrispondenza di incroci, biforcazioni o diramazioni a distanza inferiore a m.100 a partire dal punto di incontro degli allineamenti dei bordi interni delle carreggiate costituenti bivio. Nel caso in cui gli allineamenti medesimi fossero raccordati da una curva, la suddetta distanza, non inferiore a m.100, deve partire dal punto di tangenza della curva stessa, (per le strade costituenti itinerari internazionali la suddetta distanza è determinata in m.150);
- b) lungo strade comunali costituenti bivio con le strade regionali o provinciali a distanza inferiore all'area di rispetto prevista dal D.Lgs. n. 285/92;
- c) in corrispondenza di tratti di strada con pendenza superiore al 5%;
- d) a distanza inferiore a m.100 dai dossi (per le strade costituenti itinerari internazionali la suddetta distanza è determinata in m.150);
- e) a distanza inferiore a m.100 da accessi di rilevante importanza, distanza misurata fra gli accessi più vicini. A base della valutazione dell'importanza dell'accesso si deve tenere conto della destinazione dello stesso (alberghi, motels, ristoranti, bar provvisti di piazzale di sosta, parcheggi pubblici, centri commerciali, ecc.) nonché dei relativi flussi di traffico;
- f) a distanza inferiore a m.190 dalle gallerie sulla rete stradale ordinaria (per le strade costituenti itinerari internazionali o in caso di rete stradale a quattro o più corsie la suddetta distanza è determinata in m.300);
- g) a distanza inferiore a m.50 da piazzole di sosta o fermate di autolinee ubicate lungo lo stesso lato dell'impianto;

Per quanto riguarda gli impianti da realizzare in corrispondenza di curve planimetriche stradali si specifica quanto segue:

- a) lungo tratti di strada in curva di raggio inferiore a m. 300 non possono essere realizzati impianti carburanti, in quanto qualunque "raccordo longitudinale" con raggio di curvatura uguale o minore di m.300 costituisce di per sé "condizioni di limitata visibilità" e pertanto in tali circostanze si deve applicare tassativamente il divieto disposto dall'art. 60, comma 3, del D.P.R. n. 495/92. Si può derogare al divieto qualora si tratti di unico impianto nel territorio di un Comune montano.
- b) per i "raccordi longitudinali" con:
 - raggio di curvatura maggiore di m.300, si deve tenere conto delle "condizioni di limitata visibilità" che sono determinate dalla presenza di ostacoli (pendii naturali, alberature, fabbricati, ecc.) all'interno dell'area compresa tra il "raccordo longitudinale" e la corda tracciata tra i due punti di tangenza. Detti ostacoli, per costituire "condizione di limitata visibilità", devono trovarsi prima della localizzazione richiesta per l'impianto carburanti. In tutti i casi in cui, lungo i "raccordi longitudinali" con raggio di curvatura maggiore di m.300, non si determinano le suddette "condizioni di limitata visibilità", l'autorizzazione agli accessi all'impianto carburanti deve essere rilasciata con il vincolo di utilizzo degli stessi, in entrata ed in uscita, unicamente dalla corsia adiacente l'accesso stesso. Tale vincolo deve essere segnalato agli utenti della strada mediante idonea segnaletica orizzontale e verticale, nonché attraverso la realizzazione di accessi unidirezionali dotati di corsie della lunghezza di massima rispettivamente a m.60 per la decelerazione e di a

- m.75 per l'accelerazione;
- raggio di curvatura minimi compresi fra i m.300 ed i m.100, l'installazione degli impianti è consentita fuori dalla curva oltre i punti di tangenza;
- raggio di curvatura inferiore od uguale a m.100 gli impianti potranno sorgere a m.100 dal punto di tangenza della curva, ove siano rispettate le altre prescrizioni.

Per le strade costituenti itinerari internazionali la distanza di impianti da realizzare in corrispondenza di curve planimetriche è determinata in m.150.

Per quanto concerne le distanze fra impianti devono osservarsi le normative previste al riguardo dalla Legge Regionale 23 aprile 1999, n. 8 che disciplina la razionalizzazione della rete distributiva dei carburanti per autotrazione.

Per gli impianti di distributori di carburanti liquidi e gassosi che ricadano lungo un tratto di strada svolgentesi in zona in cui la conformazione del terreno, lungo i lati del tratto medesimo, sia tale da compromettere, anche parzialmente, la visibilità, si prescrive che, in continuità di ciascuno dei due accessi di ogni impianto, venga realizzato uno sbancamento di visuale corrispondente ad un triangolo rettangolo avente i cateti di m.100 e di m.3, misurati rispettivamente lungo il bordo bitumato e lungo la normale a questo (metri 15 x 3 in caso di impianti ricadenti all'interno del centro abitato delimitato).

Per gli impianti interni ai centri abitati formalmente delimitati le distanze dai punti singoli delle strade sono ridotte ad un minimo di m.15.

L'installazione di impianti lungo strade di tipo "B" nonché su tutte le strade a 2 o più corsie per senso di marcia può avvenire a condizione che vi sia lo spartitraffico centrale invalicabile. A fini della sicurezza deve essere prescritta la costruzione di adeguate corsie di accelerazione e decelerazione che abbiano lunghezze minime rispettivamente di m.75 e m.60 e larghezza non inferiore a m.3 in modo da realizzare percorsi unidirezionali in entrata ed uscita. Il raccordo tra il piazzale dell'impianto e le corsie di accelerazione e decelerazione deve essere realizzato conformemente al D.M. 05.11.2001 n. 5 e s.m.i. Il punto di tangenza di detto raccordo circolare alle corsie è il punto dal quale devono essere calcolate le distanze minime dai punti singoli della strada, stabilite in m.150.

Gli impianti devono essere dotati di idonea segnaletica stradale (sia orizzontale che verticale), che deve indicare il percorso ai rifornimenti, individuare l'accesso e l'uscita dell'impianto ed impedire le manovre di svolta a sinistra.

Sulle strade del demanio provinciale e regionale di tipo "C" la lunghezza del fronte degli impianti distributori carburanti con gasolio e delle stazioni di servizio, deve essere di m.60, dei quali m.30 da destinare a spartitraffico centrale e m.15 per ciascun accesso. A giudizio dell'Ente gestore della strada può essere richiesta la realizzazione di corsie di decelerazione ed accelerazione ed ogni altra opera atta a garantire la sicurezza.

La realizzazione di impianti distributori carburanti con lunghezza del fronte compresa tra m.25 e m.30, dei quali m.10 di spartitraffico e da m.7,50 a m.10 per ciascun accesso, è ammessa qualora gli impianti medesimi ricadano in zone montane, ove per ragioni geografiche, non è possibile ottenere un fronte di m.60. In tal caso devono essere installati i segnali di cui alla Circolare Ministero LL.PP. n. 3989 del 6.12.1986, per l'erogazione del prodotto "gasolio" alle sole autovetture.

Per quanto concerne le zone classificabili montane si fa riferimento alla perimetrazione delle Comunità Montane da attestare mediante apposita dichiarazione dell'Ente gestore della strada Comunale competente per territorio o della Comunità Montana stessa.

Lo spartitraffico di separazione della strada dall'area dell'impianto deve avere una larghezza non inferiore a m.0,50 e non eccedente m.1,50 nonché la delimitazione con un cordolo rialzato la cui altezza misurata a partire dal piano della banchina stradale deve essere compresa tra i cm.20 e i cm.30. Il ciglio verso strada dello spartitraffico deve essere ubicato a distanza non inferiore a m.1e non superiore a m.2,50 dalla banchina bitumata della strada e comunque sempre in parallelo alla striscia di margine. Sullo spartitraffico non possono essere impiantati segnali di qualsiasi genere, piantagioni o altro superiori a m.1.

Tale norma non si applica all'insegna di esercizio dell'impianto distribuzione carburanti che può essere posizionata sulla mezzera dello spartitraffico sempre nel rispetto dei limiti imposti dalla normativa vigente. La struttura di sostegno deve essere installata in modo che la massima sporgenza dei cartelli risulti, misurata in orizzontale, alla distanza non minore di m.1 dal bordo stradale bitumato. Il bordo inferiore dell'insegna di esercizio, della dimensione massima di

quattro metri quadrati, deve avere un'altezza non inferiore a m.4,50 dal piano della banchina. I colori dell'insegna devono essere conformi a quanto previsto dall'art. 49 c. 4 e dall'art. 50 c. 2 del D.P.R.

n. 492/92 e se trattasi di insegne luminose, non possono essere a luce intermittente né avere intensità superiore a 150 watt per mq. e comunque non devono provocare abbagliamento o distrazione o trarre in inganno con l'uso dei colori adottati. Relativamente all'ubicazione di altri mezzi pubblicitari nella stazione di servizio si applicano le disposizioni contenute nell'art. 52 del D.P.R. n. 492/92.

Nel caso in cui in luogo del ciglio stradale esistano marciapiedi rialzati, anche la zona corrispondente antistante lo spartitraffico dell'impianto distribuzione carburanti deve essere sistemata con marciapiede, avente le stesse caratteristiche (sopralzo, cordatura, pavimentazione) dei marciapiedi stradali e perfettamente allineati con questi. In tale specifico caso, in corrispondenza degli accessi, ferme restando le già stabilite dimensioni dei medesimi, devono essere creati nei marciapiedi e da entrambi i lati, appositi inviti a 45° allo scopo di facilitare l'ingresso e l'uscita degli autoveicoli.

Il piazzale dell'impianto deve essere opportunamente recintato con apposito cordolo in modo da evitare che gli accessi al piazzale siano utilizzati per altre finalità; è vietata la possibilità di avere contemporaneamente accessi su due o più strade pubbliche.

I distributori e i relativi serbatoi interrati devono essere sempre ubicati ad una distanza minima di m.3 dal confine stradale come definito dall'art.3 punto 10 del D.Lgs. n. 285/92. I serbatoi di gas di petrolio liquefatto (GPL) e di gas metano devono essere collocati ad una distanza minima di m.15 dal confine stradale. È inoltre consentita l'installazione, nell'ambito del piazzale ed a non meno di

m.3 dal confine stradale, di un chiosco di superficie non maggiore di mq.20 in materiale prefabbricato da adibirsi alle esigenze inerenti l'attività di vendita dei carburanti e degli oli lubrificanti, nonché alle indispensabili necessità igieniche e di ristoro dell'utente della strada. È consentita l'installazione della pensilina a sbalzo purché i sostegni della medesima siano impiantati a non meno di m.3 dal confine stradale e l'oggetto della stessa non superi in proiezione il ciglio lato piazzale dell'aiuola spartitraffico delimitante il piazzale.

Qualora per la realizzazione degli impianti distribuzione carburanti si renda necessaria l'occupazione di terreno di proprietà stradale, deve essere corrisposta una somma a titolo di corrispettivo per l'occupazione dell'area stessa. La superficie da assoggettare al canone è definita nell'apposito Regolamento provinciale C.O.S.A.P.

La costruzione di eventuali fabbricati e/o altri manufatti è subordinata all'osservanza delle prescrizioni dettate dal D.Lgs. n. 285/92 nonché dai vigenti Piani Regolatori Generali Comunali.

f) occupazioni temporanee

Le occupazioni temporanee della sede stradale e delle pertinenze sono concesse solo in caso di assoluta necessità limitatamente alla zona necessaria ed al tempo strettamente indispensabile, purché non si tratti di depositi o opere che, a giudizio dell'Ente gestore della strada, siano di pregiudizio alla sicurezza della circolazione stradale.

L'occupazione non deve essere di pericolo per il pubblico transito e lo sgombero deve avvenire nel termine prescritto, dopo di che la zona deve essere pulita e ripristinata. In caso di inottemperanza il ripristino è eseguito dall'Ente gestore della strada a spese del titolare della concessione.

Qualora ne sia riconosciuta la necessità, possono essere prescritti appositi steccati di riparo onde garantire la sicurezza, anche in conformità a quanto prescritto in materia dalle leggi vigenti.

I ponteggi di servizio devono essere sostenuti da robuste antenne ove deve essere assicurato un solido steccato costituito da tavole in legno o reti o teli atti allo scopo, colorati in rosso o arancione, e stabilmente fissate dell'altezza non inferiore a m. 2.

Qualora la delimitazione venga situata lungo il ciglio stradale ovvero sulla banchina, l'opera deve essere verniciata alle estremità con strisce bianche e rosse, inclinate a 45 gradi; durante le ore notturne le barriere di testa devono essere munite di idonei apparati di colore rosso a luce fissa.

I piani di servizio del ponteggio sovrastanti il marciapiede devono essere costruiti ad un'altezza tale da garantire il passaggio e la sicurezza dei pedoni (art. 40 del D.P.R. n. 492/92).

Sul fronte strada deve essere prevista una valida protezione atta ad impedire la caduta di materiale sulla sede stradale.

g) opere da realizzarsi nella fascia di rispetto dalla strada

Per la realizzazione di opere nella fascia di rispetto dalla strada (recinzioni, fabbricati, canali, fossi, chioschi, serbatoi interrati G.P.L., piantumazione di alberi, ecc.) devono osservarsi le prescrizioni dettate dal vigente Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione, con particolare riguardo alle fasce di rispetto ed aree di visibilità.

Le autorizzazioni sono accordate nei soli riguardi della salvaguardia stradale e nei limiti di diritto che competono alla Provincia, fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi e la competenza di ogni altro Ente od Amministrazione.

Le recinzioni sono realizzabili subordinatamente all'osservanza delle norme per la tutela delle strade e per la circolazione ai sensi del D.Lgs. n. 285/92 e pongono a carico del titolare del provvedimento autorizzativo i seguenti obblighi particolari:

- a) rimozione con la dovuta frequenza, ed almeno una volta all'anno, di erba fogliame, sabbia ed altro che venga ad occupare il terreno antistante la recinzione,
- b) divieto di permettere la crescita di erba rampicante, arbusti, cespugli o altro a ridosso della recinzione al fine di mantenere nel tempo le caratteristiche riportate nelle prescrizioni generali,
- c) manutenzione delle opere realizzate e sostituzione di elementi singoli ogni qualvolta ciò si renderà necessario a causa del loro uso o per danni accidentali,
- d) divieto di eseguire piantagioni di qualsiasi tipo che possano ridurre il campo visivo in corrispondenza di incroci e curve.

h) innesti stradali - marciapiedi - piste ciclabili - pensiline e fermate autobus

La costruzione di tali opere è soggetta al rispetto di quanto previsto dalle specifiche normative in materia, in particolare dalle norme geometriche per la costruzione delle strade (D.M. n. 5 del 5.11.2001 e s.m.i.), dalle norme funzionali e geometriche per la costruzione delle intersezioni stradali (D.M. MIT 19.4.2006 e s.m.i.) e per le piste ciclabili (D.M. n.557 del 30.11.1999) e s.m.i.